

Comune di Montevarchi



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ALBO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL COMUNE DI MONTEVARCHI

Approvato con deliberazione di Giunta n. 151 del 27.08.2020

INDICE GENERALE

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ELENCO

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI

ART. 4 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

ART. 5 COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

ART. 6 STRUTTURA DELL'ALBO

ART. 7 REQUISITI DI ISCRIZIONE

ART. 8 MODALITÀ E CRITERI DI AFFIDAMENTO DI UN SINGOLO INCARICO AGLI ISCRITTI ALL'ALBO

ART. 9 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 11 RESPONSABILE

ART. 12 PUBBLICITÀ

Art 1

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte del Comune di Montevarchi (di seguito denominato "Comune"), dei servizi legali dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale. Per patrocinio legale si intende esclusivamente l'incarico di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, conferito dal Comune in occasione di ogni singola controversia di fronte all'Autorità Giurisdizionale e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza per tipologia di materia, secondo le sezioni di cui al successivo art. 6.
2. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto la consulenza legale.

Art. 2

Istituzione dell'elenco

1. Per il conferimento degli incarichi legali esterni, il Comune istituisce un Albo Avvocati (di seguito denominato "Albo") a cui ricorrere, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) la costituzione dell'Albo, i requisiti e i criteri per l'iscrizione, le modalità di utilizzo e di aggiornamento;
 - b) le modalità e i criteri di affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo.

Art. 3

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'Albo, per gli incarichi di cui al presente Regolamento, i seguenti soggetti:
 - a) i liberi professionisti singoli;
 - b) i liberi professionisti associati in associazioni professionali costituite nei casi previsti dalla legge.

Art. 4

Presupposti per il conferimento di incarichi

1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento, devono sussistere i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto dell'incarico deve consistere in uno o più servizi di cui all'art. 17, comma I, lett. d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in prosieguo semplicemente "Codice";
 - b) l'avvenuto accertamento preliminare dell'assenza di dipendenti con qualifica di funzionario-avvocato;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati o determinabili il corrispettivo, la durata e l'oggetto dell'incarico da conferire.

Art. 5

Costituzione e aggiornamento dell'Albo

1. Il presente regolamento, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione di 2° livello "Atti amministrativi generali" delle "Disposizioni generali"
2. Si dà atto che, con l'esecutività del presente regolamento, i soggetti di cui all'art. 3, previa pubblicazione di apposito avviso, possono presentare domanda di iscrizione all'Albo in qualsiasi momento dell'anno. Con la costituzione del nuovo Albo, l'attuale Albo si intende soppresso.
3. La domanda d'iscrizione dovrà essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in quest'ultimo caso allegando una copia del documento d'identità in corso di validità) e la stessa dovrà essere corredata dal curriculum vitae dell'avvocato (in formato europeo).

4. Potranno essere richieste da parte del Comune eventuali integrazioni e/o aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire il perfezionamento della domanda d'iscrizione. In tale ipotesi, sarà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
5. Il mancato accoglimento della domanda d'iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato ai soggetti interessati all'indirizzo PEC indicato nella domanda d'iscrizione medesima. La mancata comunicazione, entro trenta giorni dalla domanda, avrà la valenza di tacita accettazione all'iscrizione nel suddetto Albo.
6. Le domande d'iscrizione pervenute saranno esaminate e, all'esito della verifica della completezza e della correttezza della documentazione inviata, sarà costituito o aggiornato l'Albo, iscrivendo i soggetti ammessi in ordine alfabetico nelle rispettive sezioni.
7. L'iscrizione degli avvocati nell'Albo è valida senza limiti temporali, fatto salvo il verificarsi di una o più ipotesi di cancellazione di cui al successivo articolo 9 e l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento di comunicare la perdita dei requisiti di iscrizione.

Art. 6

Struttura dell'Albo

1. L'Albo è articolato in Sezioni, come di seguito individuate:
 - a) Sezione A: amministrativo/urbanistico;
 - b) Sezione B: amministrativo/ambiente/appalti;
 - c) Sezione C: civile;
 - d) Sezione D: lavoro.

Art. 7

Requisiti di iscrizione

1. Ciascun richiedente l'iscrizione all'Albo dovrà rendere idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, unitamente al documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, attestando il possesso dei requisiti di iscrizione di seguito specificati.
2. Ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Albo sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) al momento della presentazione della domanda, essere iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno 3 anni;
 - c) per i procedimenti davanti alle giurisdizioni superiori, essere iscritti nel relativo Albo;
 - d) non avere in corso, al momento del conferimento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso, in qualità di parte o difensore di se stesso o di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro il Comune o società dallo stesso Comune partecipate;
 - e) non aver avuto alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall'esercizio della professione;
 - f) essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto all'art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2014 n. 6 e con i versamenti contributivi;
 - g) possesso, al momento del conferimento dell'incarico, di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016, recante *"Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato"*. Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione.

3. Il Comune si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione con le modalità di cui al successivo articolo 9.
4. All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti effettuate in sede di iscrizione all'Elenco, laddove la validità delle stesse sia scaduta, nonché di produrre copia della polizza assicurativa per responsabilità professionale il cui possesso è stato dichiarato nella domanda d'iscrizione, eventualmente chiedendo di adeguare il massimale della stessa.
5. L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte del Comune.
6. Il professionista può richiedere l'iscrizione al massimo in due sezioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8

Modalità e criteri di affidamento di un singolo incarico agli iscritti all'albo

1. L'incarico conferito *ad hoc* per una singola causa costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del Codice (contratti esclusi).
2. Ai sensi dell'articolo 4 del Codice, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
3. L'Amministrazione è tenuta, in virtù del principio di economicità, ad accertare la congruità del compenso, nel rispetto del principio dell'*equo compenso*.
4. La successiva domanda di selezione verrà presentata a seguito di specifica richiesta dell'ufficio, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno tre iscritti nell'Albo scelti, mediante sorteggio, dalla specifica Sezione dell'Albo in base alla tipologia dell'incarico, al fine di effettuare un preliminare confronto concorrenziale, chiedendo a ciascuno un'offerta tecnica ed economica sul corrispettivo posto a base del confronto.
5. Il candidato sarà tenuto ad allegare
 - a) *il proprio curriculum vitae e professionale aggiornato, debitamente sottoscritto, nel quale vanno indicate le esperienze lavorative, l'istruzione, la formazione, le capacità e le competenze acquisite ed ogni altra ulteriore informazione utile ai fini del successivo incarico;*
 - b) *la proposta operativa nella quale vanno indicate le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e la riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;*
 - c) *la proposta economica nella quale va indicato il ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello previsto dalle tabelle professionali.*
6. All'esito del confronto verrà affidato l'incarico all'avvocato che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, anche se le offerte risultino inferiori a tre.
7. In relazione al principio di efficacia, per l'affidamento può assumere rilevanza, ad esempio, la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si è concluso con esito positivo per l'amministrazione medesima.
8. L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma I, lettera d), del Codice è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre e in particolare:
 - a) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio

- legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi o siano in corso;
- b) in caso di assoluta particolarità della controversia, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata;
 - c) in relazione ad affidamenti di incarichi di minore rilevanza, perché ad esempio seriali o di importo contenuto, nel rispetto del criterio della rotazione;
9. In caso di revoca del mandato da parte del Comune o di rinuncia allo stesso da parte del professionista, il compenso previsto verrà riconosciuto in una percentuale di quello pattuito, da calcolarsi in relazione allo stato del giudizio al momento della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate.
10. Al professionista sarà riconosciuto il rimborso delle spese di procedura dallo stesso anticipate, previa esibizione della relativa attestazione di pagamento.

Art. 9

Cancellazione dall'Albo

1. Il Comune può disporre la cancellazione del professionista dall'Albo nel caso di:
 - a) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - b) venir meno dei requisiti di iscrizione;
 - c) mancata presentazione di offerta ovvero rifiuto di eseguire l'incarico, a seguito di richiesta, per tre volte in un biennio, non sorretti da giustificate ragioni;
 - d) espressa richiesta da parte del professionista.
2. Il Comune dispone, inoltre, la cancellazione dall'elenco, nei casi in cui il professionista si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, nonché dopo la terza contestazione scritta nei casi di inadempimento o adempimento tardivo degli obblighi contrattuali.
3. La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al professionista/alla società interessato/a con apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda d'iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del professionista/della società di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Tale facoltà non sarà prevista nell'ipotesi di cui alla precedente lett. d) del presente articolo. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, il Comune procederà alla cancellazione del professionista/della società dall'Elenco, dandone comunicazione all'interessato con le modalità precedentemente indicate, modificando conseguentemente l'Elenco pubblicato.

Art. 10

Tutela della privacy

1. Il Comune, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla privacy (GDPR), in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Elenco, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Elenco e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda d'iscrizione, il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Art. 11

Responsabile

1. Il Responsabile dell'Albo è il Dirigente dell'Ufficio "Affari Generali, Segreteria e Contenzioso".

Art. 12
Pubblicità

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montevarchi e inserito nel sito Internet istituzionale dell'Ente, nonché trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Arezzo per maggiore pubblicità e informazione.